



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Allegato alla delibera consiliare
n. 5 di data 06.02.2025
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Franco Battisti -

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU
AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE**

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 06.02.2025



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FONTI NORMATIVE.....	2
ART. 2 – ISTITUZIONE DEL MERCATO.....	2
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 – COMPOSIZIONE DEL MERCATO / TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	4
ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE AI MERCATI	4
ART. 6 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA.....	5
ART. 7 – REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA	5
ART. 8 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI PERIODICI	6
ART. 9 – MERCATI SALTUARI.....	7
ART. 10 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	8
ART. 11 – SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGI	8
ART. 12 – BANDO DI MIGLIORIA	9
ART. 13 – CONCESSIONE DI POSTEGGIO.....	9
ART. 14 – SUBINGRESSO	9
ART.15 – COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE OGGETTIVE.....	10
ART. 16 – SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI	10
ART. 17 – MODIFICA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI	11
ART. 18 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI.....	11
ART. 19 – DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI	12
ART. 20 – ALLESTIMENTI DEI BANCHI	12
ART. 21 – MODALITA' DI VENDITA.....	13
ART. 22 – SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO	13
ART. 23 – VIABILITA'	14
ART. 24 – TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO	14
ART. 25 – DIVIETI	14
ART. 26– RESPONSABILITA'.....	15
ART. 27 – SORVEGLIANZA.....	15
ART. 28 – COMMERCIO ITINERANTE	15
ART. 29 – SOPPRESSIONE DEI MERCATI	16
ART. 30 – NORME DI RINVIO	16
ART. 31 – SANZIONI	16
ART. 32 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE	17
ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE	17
Allegati al Regolamento:	
Allegato A	18



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

ART. 1- OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i. e n. 443 del 19.03.2021, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area non vietata dall'amministrazione comunale, purché in forma itinerante.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a rinviare alle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti.

ART. 2- ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato può essere periodico (di servizio), saltuario, specializzato, tipico, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli o rappresentato da posteggio isolato.
2. L'Amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i. e n. 443 del 19.03.2021 e con le modalità di cui al successivo punto 3.
3. I mercati di cui al punto 2, compresi quelli già istituiti e previsti dal precedente Regolamento di cui alla deliberazione consiliare n° 11 di data 22.05.2006, sono disciplinati in conformità a quanto indicato nell'allegato A; le modalità di gestione dell'area mercatale non ivi specificate sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento si intendono:
 - a) per legge: "Legge provinciale di data 30 luglio 2010 n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
 - b) per regolamento di esecuzione: "Regolamento di esecuzione della l.p. del 30 luglio 2010 n. 17 approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
 - c) per indirizzi provinciali: deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 6 settembre 2013 ss.mm.ii.;
 - d) per SCIA: "segnalazione certificata di inizio attività";
 - e) per commercio su aree pubbliche: la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
 - f) per aree pubbliche: le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

-
- g) per posteggio: la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività;
- h) per mercato: l'area pubblica o l'area privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno, composta da due o più posteggi dati in concessione e destinata all'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche;
- i) per mercati periodici: i mercati che si svolgono nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a ciò destinate, dotati di almeno due posteggi per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- j) per mercati saltuari: i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale o, in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festività locali o per motivi di tradizione;
- k) per mercati di servizio: i mercati periodici istituiti per corrispondere ad esigenze di servizio della popolazione residente e fluttuante non soddisfatte dalla locale rete commerciale in sede fissa, per assicurare ai consumatori maggiori possibilità o alternative di acquisto, ovvero per promuovere la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici o di località a vocazione turistica, nonché per favorire la riqualificazione di particolari ambiti urbani;
- l) per mercati specializzati: i mercati periodici riservati alla vendita di specifiche categorie di prodotti e finalizzati alla promozione e alla vendita di particolari prodotti artigianali o agroalimentari locali e comunque alla vendita di beni la cui trattazione comporti un elevato grado di specializzazione;
- m) per posteggi isolati: i posteggi utilizzati con frequenza periodica assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore alla volta;
- n) per itinerante: il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno più banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiato al suolo.
- o) per spuntista: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore titolare di concessione o vacante;
- p) per presenza in un mercato: la presenza dello spuntista, o dei soggetti ammessi alla vendita in sostituzione del medesimo, alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi vacanti o resisi liberi per assenza del titolare della concessione di posteggio nel giorno di svolgimento del mercato ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite; non si considera "presenza" quella dell'operatore spuntista, o dei soggetti ammessi alla vendita in sostituzione del medesimo, che si presentino alle operazioni di assegnazione privi delle merci e delle attrezzature di vendita;
- q) per spunta: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
- r) per subingresso: il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o di ramo d'azienda;
- s) per reintestazione: la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo di azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del concedente, a cui consegue l'aggiornamento dei titoli di concessione;
- t) per dante causa: soggetto che, nel caso di subentro, per primo ha avuto in titolarità l'azienda;



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

- u) per chiosco: il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.
2. Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente regolamento.
 3. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DEI MERCATI- TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. I mercati sono distinti in periodici e saltuari. I primi possono essere di servizio o specializzati.
2. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, rosticceria);
 - b) generi non alimentari;
 - c) misto (alimentare e non alimentare)
3. Il Consiglio comunale determina le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dagli indirizzi provinciali.
4. Per ciascuno dei mercati istituiti sul territorio del Comune, sono riportati negli allegati n. 1, 2, 3 e 4 al presente Regolamento la classificazione, la frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione, l'area mercatale, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE AI MERCATI

1. Sono ammessi ai mercati:
 - a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di SCIA o autorizzazione e concessione di posteggio;
 - b) gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di SCIA o autorizzazione, validamente inseriti nella graduatoria di spunta del singolo mercato al quale aspirano accedere in assenza dei titolari di posteggio;
 - c) i produttori agricoli che esercitano l'attività di commercio su area pubblica ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, titolari di concessione di posteggio o validamente inseriti nella graduatoria di spunta del singolo mercato al quale aspirano accedere in assenza dei titolari di posteggio;
 - d) gli altri soggetti di cui all'art.16
2. La SCIA e la concessione devono essere valide per la tipologia merceologica assegnata e devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza, pena l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato, salvo nel caso si configuri una semplice dimenticanza.

ART. 6 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

1. In caso di assenza del titolare della SCIA, per le imprese familiari e per le società di capi tali, l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è consentito ai collaboratori familiari, ai dipendenti, al lavoratore interinale, al collaboratore coordinato e continuativo e a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività.
3. I soggetti diversi dall'operatore titolare della SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica devono provare il loro stato con l'esibizione agli organi di vigilanza di documentazione comprovante la tipologia di rapporto con l'impresa.

ART. 7 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità e dal Piano di sicurezza dei mercati adottato dal Comune.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.
3. Gli operatori del settore alimentare che usufruiscono di bombole di gas possono detenere presso ogni posteggio un quantitativo massimo pari a kg. 75 (il superamento di tale limite è soggetto al rispetto della vigente normativa antincendi) e devono adottare gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative antincendi per l'allacciamento, l'uso ed il deposito di contenitori. Le bombole non allacciate, anche se vuote, non possono essere tenute in deposito presso l'utenza.
4. Ciascun operatore del mercato che intenda utilizzare apparecchiature a gas propano liquido (GPL) deve munirsi di idonea dichiarazione di conformità in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia di sicurezza. Gli operatori devono inoltre munirsi di copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tale apparecchiatura e di un attestato di frequenza a corso di formazione in materia di gestione di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione, tenuto dai Vigili del Fuoco o titolo assimilabile (corso medio rischio).
5. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa, in corso di validità, ed esibirla all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati.
6. In caso di subingresso in un posteggio del settore alimentare, il subentrante deve dichiarare al momento della domanda l'eventuale utilizzo degli impianti GPL.
7. È fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso GPL (gas propano liquido).
8. Per motivi di sicurezza e prevenzione incendi, gli ambulanti operanti nel settore alimentare tramite automezzo attrezzato per la cottura di alimenti non possono essere concessionari di posti interni al mercato. Detta disposizione vale anche per le occupazioni temporanee in caso di assenza dei titolari di posteggio fisso.
9. Per la mancata esibizione della documentazione prevista dal comma 4 è prevista una sanzione da € 25,00 ad € 150,00.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

10. Per le altre violazioni di questo articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista una sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 8 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI

1. Nei mercati periodici, le nuove concessioni di posteggio sono rilasciate nel caso di ampliamento spaziale e/o temporale del mercato, ovvero nel caso di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia a concessioni esistenti.
2. Concluse le operazioni di miglioria di cui al successivo articolo 12, il rilascio di nuove concessioni di posteggio avviene come segue:
 - a) nei mercati muniti di graduatoria di spunta: l'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria di spunta, nel rispetto del settore merceologico, delle tipologie merceologiche e delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio;
 - b) nei mercati privi di graduatoria di spunta e nei posteggi isolati: l'assegnazione è disposta previa procedura di selezione pubblica.
3. Nei mercati muniti di graduatoria, se il posteggio assegnato non è accettato dallo spuntista, questi perde il punteggio maturato e decade dalla graduatoria.
4. In caso di posteggi resisi liberi a seguito di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia a concessioni esistenti, la Giunta comunale può stabilire di utilizzare gli spazi relativi ai suddetti posteggi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.
5. La revoca della concessione di posteggio è disposta nel caso di assenza dal mercato per un periodo superiore ad un anno, senza che via sia stata giustificazione. Detto termine è sospeso se la mancata partecipazione non sia imputabile al concessionario di posteggio.
6. I provvedimenti di sospensione e di revoca delle concessioni di posteggio sono adottati, previa contestazione agli interessati sui motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle deduzioni e delle osservazioni presentate dagli interessati, entro il termine massimo di giorni trenta dalla contestazione.
7. I posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche inseriti nella graduatoria di spunta che detengono il più alto numero di presenze nel mercato, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, prescindendo dalla merceologia trattata e nel rispetto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza.
8. La graduatoria di spunta è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a zero virgola uno punti.
9. Sono inseriti in graduatoria coloro che presentino domanda e risultino titolari di SCIA o di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
10. Ciascun soggetto giuridico può avere al massimo due posizioni nella medesima graduatoria di spunta.
11. Decadono dalla graduatoria i soggetti il cui titolo concessorio/autorizzatorio sia stato revocato o rinunciato o non abbiano partecipato come spuntisti ad alcuna operazione di assegnazione temporanea di posteggio per almeno un anno, calcolato dall'ultima presenza. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di spunta, l'operatore deve presentare nuova domanda di inserimento.
12. A parità di presenze si applica il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, cumulata a quella dell'eventuale dante causa.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

13. I titolari di posteggio che siano anche spuntisti nell'ambito del medesimo mercato, possono partecipare alle operazioni di spunta solo dopo avere già occupato il posteggio oggetto di concessione e solo se provvisti di idonea attrezzatura, nonché di personale addetto alla vendita.

14. L'operatore che non si presenta entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; all'operatore non è assegnato alcun punteggio in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come per la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura, nonché di personale addetto alle operazioni di vendita.

15. Nel mercato settimanale, con l'operazione di spunta possono essere assegnati ai produttori agricoli i posteggi non occupati da operatori commerciali e rimasti liberi dopo l'assegnazione ad eventuali operatori inseriti in apposita graduatoria dei precari commerciali, fatto salvo comunque il numero complessivo dei posteggi assegnati e il rispetto della tipologia merceologica propria del mercato settimanale stesso, ovvero "generi alimentari".

16. Nei mercati muniti di graduatoria, la Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori di posteggio ed assegna i posteggi liberi agli operatori che si presentano per effettuare la spunta.

17. La graduatoria di spunta è elaborata trimestralmente per i mercati periodici sulla base dei dati trasmessi dagli agenti di Polizia Locale ed è pubblicata all'albo telematico.

ART. 9 -MERCATI SALTUARI

1. Le date di svolgimento e l'area destinata ai mercati saltuari sono determinate annualmente con provvedimento dirigenziale.

2. Con provvedimento dirigenziale sono altresì stabiliti il termine di presentazione delle nuove domande di partecipazione alla spunta del mercato.

3. Il mancato versamento del canone mercatale ed altri eventuali oneri a carico del concessionario comporta l'esclusione dall'edizione successiva del mercato saltuario a cui lo stesso si riferisce, salvo che il titolare del posteggio non trasmetta prova dell'avvenuto pagamento nei QUINDICI giorni precedenti alla data di svolgimento della nuova manifestazione.

4. L'esclusione dall'edizione successiva della manifestazione ha titolo sanzionatorio e non è computata ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 59 della legge.

5. Concluse le operazioni di miglioria di cui al successivo articolo 12, i posteggi liberi sono assegnati nei confronti dei soggetti validamente inseriti nella graduatoria spuntisti del mercato, nel rispetto del settore merceologico, delle tipologie merceologiche e delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio.

6. Le assegnazioni temporanee per assenza dei titolari sono disposte nei confronti dei soggetti validamente inseriti nella graduatoria spuntisti del mercato, mediante operazione di spunta e nel rispetto dell'ordine stabilito dalla stessa, indipendentemente dalla tipologia merceologica del posteggio libero, salvo eventuali prescrizioni in materia di sicurezza. A tal fine, al momento della spunta, l'operatore deve dichiarare l'eventuale utilizzo del GPL.

7. La graduatoria di spunta dei mercati saltuari è aggiornata annualmente a seguito dell'attribuzione di un punteggio pari a zero virgola uno punti per ciascuna presenza effettuata. A parità di presenze si applica il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, cumulata a quella dell'eventuale dante causa. Non saranno con-



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

siderate istanze di inserimento in graduatoria di spunta ove siano presentate oltre il termine di almeno giorni TRENTA antecedenti la manifestazione.

8. Le assenze nei mercati saltuari sono comunicate per iscritto all'ufficio competente fino a quindici giorni precedenti lo svolgimento del mercato, ovvero sono giustificate per iscritto, allegando idonea documentazione, nel termine di quindici giorni dalla data di svolgimento del mercato medesimo. Trascorso tale termine l'assenza è considerata ingiustificata ai fini della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 59 della legge.

9. Le assenze per malattia, infortunio, gravidanza-puerperio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex articolo 3, comma 3, l. 104/1992, trattamenti riabilitativi e partecipazione ad altri mercati in qualità di titolari di concessione, debitamente documentate nei termini di cui sopra, non sono computate ai fini della decadenza della concessione. Sono considerate assenze giustificate anche tutte le assenze dovute a problemi meccanici degli autocarri utilizzati, purchè documentate e comunicate nei termini di cui sopra.

10. L'assenza ai fini del comma 9 è riferita a tutte le giornate di svolgimento dell'edizione annuale del mercato saltuario al quale si riferiscono.

11. Per gli operatori nella graduatoria di spunta, la mancata partecipazione all'edizione annuale del mercato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito, fatte salve le cause di cui al comma 9 regolarmente documentate e trasmesse all'Amministrazione nel termine di QUINDICI giorni dalla data di svolgimento della fiera.

12. La documentazione giustificativa presentata in ritardo è valutata dall'Amministrazione solo se l'operatore, titolare o spuntista, dimostra di non avere ottemperato nei termini per causa a lui non imputabile.

ART.10 - MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

1. I mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli sono definiti dall'articolo 17 della legge e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1165 dd. 08.07.2016 e s.m.i.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono determinati i criteri e le modalità per l'istituzione e l'autorizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, come definita dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228.

ART.11 - SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGI

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche è autorizzato dal dirigente competente nell'ambito del medesimo mercato.

2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati presentano contestualmente domanda contenente espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine al pagamento del canone unico, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazio-



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

ne alla occupazione di suolo pubblico. Lo scambio di posteggio non determina la modifica della scadenza del titolo concessorio, ma soltanto la diversa ubicazione all'interno del mercato.

4. Nell'ipotesi di attività condotta per trasferimento in gestione di azienda, la richiesta di scambio di posteggio è consentita al gestore solo se la domanda riporta anche il consenso formale del proprietario dell'azienda.

ART.12 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima di espletare le procedure per l'assegnazione dei posteggi che si sono resi disponibili in mercati esistenti, con atto dirigenziale è indetto un bando di miglitoria per consentire agli operatori già titolari di concessione di posteggio di richiedere lo spostamento all'interno dello stesso mercato.

2. Nei tempi, modi e forme previsti nel bando di miglitoria, gli operatori, nel rispetto del proprio settore merceologico, possono presentare domanda per l'assegnazione del posteggio messo a bando, in sostituzione di quello di cui sono concessionari.

3. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo la graduatoria dei titolari.

4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglitorie attuate sono assegnabili agli altri operatori che ne facciano richiesta secondo l'ordine di graduatoria di cui al comma 3. Esaurita la graduatoria i posteggi liberati sono assegnati secondo le procedure ordinarie stabilite per la tipologia di mercato con o senza graduatoria di spunta.

5. Le opzioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta concesse all'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge o di regolamento.

6. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglitoria non modifica la durata e la scadenza della concessione posseduta.

7. Nell'ipotesi di attività condotta per trasferimento in gestione di azienda, la partecipazione al bando di miglitoria è consentita al gestore solo se la domanda riporta anche il consenso formale del proprietario dell'azienda.

ART.13 – CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Nella concessione sono individuati i seguenti elementi:

- a) il titolare;
- b) il settore di appartenenza del posteggio, compresa la tipologia merceologica nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata e la superficie in mq;
- d) la durata della concessione;
- e) eventuali altre prescrizioni o limitazioni derivanti dall'occupazione dell'area;
- f) i richiami al pagamento del canone mercatale .

ART.14 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione ed è subordinato al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza eventualmente stabilite per il posteggio.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

2. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.
3. Il subingresso è ammesso solo se cedente e cessionario sono in regola con i pagamenti del canone unico, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alla occupazione di suolo pubblico. Eventuali morosità devono essere regolarizzate nei termini e modi prescritti dall'Amministrazione in sede di istruttoria.
4. Nel caso in cui il subingresso non si perfezioni per carenza dei presupposti di legge o di Regolamento qui stabiliti, l'operatore che ha comunque esercitato il commercio è tenuto al versamento del canone mercatale per tutto il periodo in cui ha operato.
5. La cessazione dell'attività dovuta alla fine del contratto di gestione dell'azienda o di un suo ramo, comporta la reintestazione d'ufficio della concessione di posteggio, ai soli fini amministrativi, in capo al titolare dell'azienda fino alla presentazione di una nuova istanza di subingresso nel posteggio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel corso di tale periodo, il proprietario dell'azienda è obbligato al pagamento del canone previsto.
6. Trascorsi dodici mesi dalla cessazione del contratto di gestione dell'azienda senza che sia avviata presso i competenti uffici la procedura di subingresso, il titolare dell'azienda perde ogni diritto sul posteggio, il quale si rende libero.
7. I soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data di acquisizione del titolo concessorio/autorizzatorio devono presentare autocertificazione attestante la posizione di iscrizione al registro delle imprese, entro il termine massimo di 30 giorni dall'iscrizione.

ART.15 -COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE OGGETTIVE

1. Sono soggette a comunicazione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento:
 - a) modifica della ragione sociale;
 - b) variazione della sede legale;
 - c) sospensione temporanea (inferiore ad un anno) dell'attività d'impresa;
 - d) riapertura dell'attività in seguito alla sospensione temporanea sub lett. c);
 - e) modifica della forma giuridica;
 - f) modifica della compagine societaria;
 - g) variazione del domicilio elettronico.

ART.16 -SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi può avere natura temporanea o definitiva ed è disposto nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari;
 - d) su richiesta motivata di almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata.Nei casi di cui alle lettere a) e b) nel provvedimento di spostamento dovranno essere adeguatamente documentate e motivate le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

2. Il provvedimento di spostamento è emesso con congruo anticipo, possibilmente con almeno trenta giorni di anticipo, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili .
3. Lo spostamento definitivo di sede dei mercati o di parte di essi è disposto dalla Giunta comunale, previa acquisizione del parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su area pubblica.
4. In caso di nevicate consistenti tali da impedire l'immediato sgombero della neve dall'area interessata, potrà essere disposta la soppressione del mercato stesso con provvedimento dirigenziale da comunicarsi tempestivamente agli operatori titolari di concessione, agli operatori inseriti in graduatoria di spunta e alle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.
5. Nel caso di trasferimento definitivo del mercato in altra sede, i posteggi sono riassegnati seguendo la graduatoria dei titolari di concessione, formata in base all'anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, in caso di parità, in base all'anzianità di rilascio della concessione dell'attuale operatore titolare a prescindere da eventuali subingressi antecedenti e tenuto conto dell'esistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e nel rispetto dei titoli di priorità, come indicati negli indirizzi provinciali.
6. Nell'impossibilità di utilizzare i criteri di cui al punto precedente, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio.
7. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze (a titolo esemplificativo, manifestazioni temporanee che comportino l'installazione di strutture in un determinato luogo) o per comprovata necessità o cause di forza maggiore. In queste ipotesi, lo spostamento, limitato al periodo di necessità, è adottato con provvedimento dirigenziale.
8. La ricollocazione temporanea dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, avviene a cura degli organi di vigilanza nelle medesime modalità di cui al punto 5.

ART.17 -MODIFICA DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. La modifica della data di svolgimento di mercati e posteggi isolati è disposta per motivi contingenti, per sovrapposizione con manifestazioni tradizionali e/o straordinarie , ovvero per ragioni di economia turistica, previa adozione del provvedimento da parte del dirigente competente da adottarsi almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato.
2. Qualora i mercati periodici coincidano con una giornata festiva, i medesimi potranno essere anticipati o posticipati con provvedimento dirigenziale da adottarsi previa richiesta degli operatori del mercato da presentare entro il mese di marzo .
3. In occasione di mercati saltuari, i mercati periodici e i posteggi isolati collocati all'interno dell'area mercatale, sono sospesi senza possibilità di recupero previa adozione del provvedimento da parte del dirigente competente.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato, può essere modificata in via permanente la data di svolgimento del mercato con provvedimento della Giunta comunale.

ART.18 -ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.).



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.

2. In caso di ricorrenze di particolare importanza o di eventi urgenti ed imprevedibili, gli orari di svolgimento dei singoli mercati possono essere modificati con provvedimento dirigenziale, da comunicarsi tempestivamente alle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ART.19 -DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area individuata con deliberazione giunta ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento.

2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.

3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri, salvo comprovata impossibilità fisica e/o consolidate situazioni pregresse. Qualora non sussistano motivi di intralcio, il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico auto-negoziò o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli. I posteggi così accorpati mantengono la propria connotazione alfanumerica individuale.

4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.

5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

ART.20 -ALLESTIMENTO DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, ed eventualmente previsti dal Regolamento comunale di igiene-sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.

2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.

3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.

4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo .

5. È vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministro della salute di data 3 aprile 2002, in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza non inferiore a cm. cinquanta dal suolo. La merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" può essere posizionata a terra.

7. Gli operatori devono mantenere in ordine lo spazio occupato e contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia di materiale (es. carta, nylon e plastica, ecc.) che lasciati ordinatamente sul posto verranno prelevati dal personale comunale al termine del mercato .

8. L'operatore è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività sull'area data in concessione. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.

9. L'operatore è responsabile dei danni causati al suolo pubblico dato in concessione, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione, salvo speciale autorizzazione del Comune, o comunque danneggiare la proprietà comunale.

10. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dei regolamenti per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART.21 -MODALITA' DI VENDITA

1. È ammesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, solo se il volume delle apparecchiature è minimo e tale da non recare disturbo.

2. È vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte con pacchi sorpresa.

4. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.

5. In caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartelli generali indicanti i prezzi con la chiara specificazione di "merce usata".

6. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova, se presenti entrambe le tipologie sul banco di vendita.

7. È vietata la vendita di stracci, rottami e materiali di recupero in genere.

8. È vietato l'utilizzo di generatori, salvo che non sia possibile l'allaccio elettrico. In tale ultimo caso il generatore deve essere silenziato.

ART.22 -SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Le aree di vendita devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. I concessionari debbono quindi provvedere anche alla pulizia da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali similari, è fatto obbligo di posizionare sotto



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita alla chiusura dell'attività giornaliera ed i sacchi contenenti esclusivamente rifiuti differenziati e opportunamente separati, lasciati ordinatamente sul posto verranno prelevati dal personale comunale.

3. Eventuali rifiuti non differenziabili prodotti, dovranno essere asportati direttamente dai concessionari nelle modalità previste dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

4. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 23 - VIABILITA'

1. Durante l'attività di vendita è vietata la circolazione e sosta di ogni sorta di veicolo nelle strade o aree riservate al mercato, fatta eccezione per i velocipedi purché condotti a mano. Tale divieto è di volta in volta indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.

2. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché di quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato o dei mezzi autorizzati da specifici provvedimenti viabilistici.

3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nello spazio del posteggio assegnato, esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato. Se le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscono o se è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo, nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.

4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

5. I banchi di vendita devono essere collocati in modo da garantire l'accesso pedonale ad abitazioni e negozi.

ART. 24 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio può eccedere l'area concessa a condizione che questo consenta il regolare allestimento dei posteggi vicini.

2. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.

3. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.

4. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 25 - DIVIETI

1. È vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:

a) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio e disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

-
- b) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - c) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - d) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. È vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.
 3. È altresì vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatte salve eventuali deroghe previste nella normativa di settore.
 4. È vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la vendita di strumenti da punta e da taglio preventivamente autorizzata.
 5. Per la vendita delle sementi è necessaria la preventiva autorizzazione fitosanitaria.
 6. La vendita di funghi epigei freschi e conservati è soggetta ad autorizzazione comunale e alle speciali disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n. 376. È vietata la vendita in forma itinerante.
 7. Per la vendita di determinate categorie di prodotti è necessario comunque il possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla specifica normativa di settore, quali ad esempio articoli di ottica e ortopedici.
 8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 26 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 27 - SORVEGLIANZA

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale della Polizia Locale, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è svolta dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 28 - COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.

2. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:

- a) nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
- b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
- c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
- d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza;
- e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico-ambientale;
- f) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
- g) nell'ambito dell'area di mercati, dei posteggi isolati, delle fiere e delle superfici regolarmente concesse dall'Amministrazione per la vendita o la somministrazione temporanee su suolo pubblico, nonché nelle immediate vicinanze agli stessi, ovvero ad una distanza inferiore a duecento metri, calcolata sul percorso pedonale più breve;
- h) su aree private che non siano in disponibilità del Comune.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1000,00. In caso di reiterazione annuale della violazione, si applica inoltre la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di commercio.

ART. 29 – SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati esistenti o di singoli posteggi può essere disposta, con provvedimento della Giunta comunale in caso di assenza nei ventiquattro mesi precedenti di domande per la partecipazione ai mercati o ai posteggi isolati di nuova istituzione o che si sono liberati a seguito di revoca, rinuncia o decadenza.

ART. 30 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 17/2010), agli indirizzi provinciali di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013 e s.m.i. e n. 443 del 19.03.2021.

ART. 31 – SANZIONI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse ai sensi dell'art. 5, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specifi-



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

camente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.

2. Gli incaricati di cui all'articolo 27 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi degli articoli 53 e 58 della Legge ed articolo 22 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a Leggi e Regolamenti disposti per reati specifici.

3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupa abusivamente un'area all'interno del mercato soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 8 del presente Regolamento per anni uno.

4. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 18 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

5. Per il mancato o parziale pagamento del canone mercatale qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione fino al pagamento del tributo e fino ad un massimo di 6 mesi. Il provvedimento di sospensione viene revocato qualora il titolare della concessione di posteggio o l'operatore inserito nella graduatoria di spunta abbia provveduto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento a saldo dell'importo dovuto. Decorsi i 6 mesi di sospensione, in assenza di regolarizzazione, si provvederà alla revoca della concessione per i titolari di posteggio ed alla cancellazione dalla graduatoria di spunta per gli spuntisti.

6. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

7. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale)

ART. 32 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON LE IMPRESE

1. Gli operatori sono obbligati a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (pec) e a mantenerla attiva per tutta la durata della concessione di posteggio.

2. Tutte le comunicazioni e lo scambio di documenti tra l'Amministrazione e gli operatori avviene esclusivamente in via telematica.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 22.05.2006 e s.m.i.

2. La piena applicazione dello stesso è subordinata all'adozione delle delibere giuntali e degli eventuali provvedimenti dirigenziali che ne disciplinano gli aspetti ad essi demandati.

3. Le domande pendenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono assoggettate alla disciplina introdotta da quest'ultimo.

4. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

ALLEGATO A)

Mercati periodici

1. Mercato settimanale

- Periodicità: settimanale
- Giorno di svolgimento: martedì e venerdì nei mesi da maggio ad ottobre e venerdì nei restanti mesi
- Orario: 07.30 – 13.00 con sgombero entro le ore 14.00
- Area di svolgimento: Piazza Giovanni Costanzi
- Posteggi complessivi n. 3 riservati ai generi alimentari

2. Mercato mensile

- Periodicità: mensile-quindicinale
- Giorno di svolgimento: secondo mercoledì eccetto settembre (Fiera) e secondo e quarto mercoledì nei mesi di luglio ed agosto
- Orario: - Allestimento 06.30 – 07.30
- Operazione di spunta 07.30 – 07.50
- Orario Mercato 08.00 – 16.00 con sgombero entro le ore 17.00
- Area di svolgimento: in centro storico, individuata con provvedimento della Giunta comunale
- Posteggi complessivi n. **61** di cui:
n. 54 non alimentari, n. 5 alimentari e n. 2 produttori agricoli

Mercati saltuari

1. Fiera di San Matteo

- Periodicità: annuale
- Giorno di svolgimento: individuato con provvedimento dirigenziale
- Orario: - Allestimento 06.00 – 07.00
- Operazione di spunta 07.00 – 07.20
- Orario Mercato 08.00 – 16.00 con sgombero entro le ore 17.00
- Area di svolgimento: individuata con provvedimento della Giunta comunale
- Posteggi complessivi : **83** di cui
n. 75 non alimentari, n. 6 alimentari e n. 2 produttori agricoli

2. Mercato di fiori e piante

- Area di svolgimento: parcheggio antistante il cimitero (via Fratelli Ciolli)
- Posteggi complessivi: (n° massimo ammesso): n. 5 riservati a fiori e piante
- Periodo di svolgimento: mercato mensile di maggio

I posteggi vengono assegnati in base alla graduatoria di spunta del mercato mensile tra i venditori di fiori e piante .



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

L'Amministrazione si riserva di apportare eventuali variazioni nella tipologia e nel numero di posteggi.

Mercati Specializzati

1.Mercato dell'Artigianato

- Periodicità: settimanale nei mesi di luglio ed agosto
- Giorno di svolgimento: venerdì
- Orario: individuato con provvedimento della Giunta comunale
- Area di svolgimento: individuata con provvedimento della Giunta comunale
- Posteggi complessivi: (n° massimo ammesso): n. 25 riservati a prodotti di artigianato artistico come definito da provvedimento della Giunta comunale.

2.Mercato contadino

- Periodicità: estivo individuato con provvedimento della Giunta comunale
- Giorno di svolgimento: sabato
- Orario: individuato con provvedimento della Giunta comunale
- Area di svolgimento: individuato con provvedimento della Giunta comunale
- Posteggi complessivi: (n° massimo ammesso): n. 10 riservati a produttori agricoli.